

Messaggio

numero

6506

data

21 giugno 2011

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Modifica della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) del 9 febbraio 1994

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con questo messaggio proponiamo alla vostra attenzione una puntuale modifica della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS).

PREMESSA

Giusta l'art. 7 LCPS, i percorsi (esistenti o previsti) che costituiscono la rete dei sentieri escursionistici sono designati in un apposito piano, denominato Piano cantonale dei sentieri escursionistici (PCSE). La procedura di allestimento, pubblicazione e approvazione del PCSE è retta dagli artt. 8 - 10 LCPS. Alla luce dell'esperienza maturata in oltre dieci anni d'applicazione della legge, essa risulta adeguata e opportuna relativamente alle revisioni globali del PCSE; per contro, laddove sia necessaria una modifica puntuale del piano, essa si rivela inutilmente laboriosa, lunga e complessa. Si propone pertanto, per questi casi di modifica puntuale, una semplificazione procedurale che permetterà di ottenere un iter decisionale più snello e celere, mantenendo tuttavia intatte le garanzie giuridiche per gli interessati.

Infine, è proposta una modifica della norma che disciplina la segnaletica, in modo da garantire che essa sia chiara ed unitaria.

PROCEDURE DEL PCSE

Proposta di modifica all'art. 9

La nuova norma, al cpv. 1, sostituisce la procedura ricorsuale oggi impropriamente prevista dall'art. 9 cpv. 2 LCPS - impropriamente, perché rivolta non avverso una decisione previa, ma contro una semplice pubblicazione - con una procedura di osservazioni.

In buona sostanza, il progetto di PCSE allestito giusta l'art. 8 LCPS¹ è pubblicato dal Dipartimento del territorio per osservazioni. Nel corso di 30 giorni tutti gli interessati possono presentare - senza le formalità connesse con la procedura ricorsuale - le proprie proposte e osservazioni. Il PCSE è poi approvato dal Consiglio di Stato, con decisione

¹ Art. 8 LCPS: Il piano cantonale della rete dei sentieri escursionistici è allestito dal Dipartimento, in collaborazione con gli Enti turistici locali e le organizzazioni specializzate designate dal Consiglio di Stato (cpv. 1). Sono consultati i Comuni, i Patriziati, le Regioni, l'Ente ticinese per il turismo ed i Servizi federali e cantonali interessati (cpv. 2).

impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 30 giorni (cpv. 3). Il cpv. 2 disciplina invece le modalità della pubblicazione, con l'obbligo di (pre)avviso agli albi comunali, nel Foglio Ufficiale e nei quotidiani del Cantone.

Proposta di modifica all'art. 10

L'art. 10 codifica le revisioni e le modifiche del PCSE. Oggi queste sono soggette, in modo indifferenziato, all'intera procedura stabilita dagli artt. 8 e 9; ciò significa che anche adattamenti puntuali debbono essere allestiti dal Dipartimento in collaborazione con gli Enti turistici locali e le organizzazioni specializzate, come pure che debbono essere consultati i Comuni, i Patriziati, le Regioni, l'Ente ticinese per il turismo ed i Servizi federali e cantonali interessati.

Come accennato più sopra, queste modalità operative risultano adeguate ed opportune per le revisioni globali del PCSE, in cui è importante poter contare sulla condivisione e sulle osservazioni dei vari enti interessati al territorio. Nella prassi si riscontrano però sovente necessità di adattamenti puntuali, i quali possono anche avere una certa estensione o essere raggruppati in numero considerevole, ma non rimettono in discussione l'impostazione e i principi del PCSE, segnatamente gli itinerari, l'estensione della rete, la densità o le mete escursionistiche. Tali adattamenti rispondono semplicemente all'esigenza di modificare localmente il tracciato di un sentiero, ad esempio per evitare ostacoli insorti in seguito all'approvazione del PCSE (a seguito di piccoli smottamenti, ecc.), per correggere difetti del Piano stesso o per sanare conflitti con altri interessi preponderanti. È evidente come simili eventualità richiedano risposte pragmatiche, celeri ed efficaci, e come le modifiche al PCSE siano limitate alla semplice soluzione di un problema circoscritto localmente. Con riferimento a queste fattispecie, l'attuale procedura di modifica, parificata alla revisione globale, risulta inutilmente complicata, laboriosa e complessa.

Si propone pertanto di distinguere fra i casi di revisione (complessiva) del PCSE e modifica puntuale dello stesso. La revisione globale (cpv. 1) deve avvenire, come oggi, applicando l'intera procedura prevista per l'approvazione del PCSE (artt. 8 e 9), quindi coinvolgendo preliminarmente gli Enti turistici locali, le organizzazioni specializzate, i Comuni, i Patriziati, le Regioni, l'Ente ticinese per il turismo ed i Servizi federali e cantonali interessati. Si propone invece che le modifiche puntuali (cpv. 2) siano allestite dal Dipartimento, prescindendo dal coinvolgimento preliminare di tutti questi enti - i quali potranno, comunque, esprimersi nella successiva procedura di osservazione -; per il resto la procedura seguirà l'art. 9.

SEGNALETICA NON UFFICIALE

Proposta di modifica all'art. 15

Uno degli obiettivi per il prossimo quadriennio è la sorveglianza in materia di segnaletica escursionistica, che dovrà sempre rispettare i criteri di segnalazione ed essere chiara ed unitaria, a beneficio dell'intelligibilità della rete dei sentieri. Con l'aggiunta di un capoverso all'articolo 15, si propone di colmare una lacuna a livello legislativo che non permette al Cantone di rimuovere la segnaletica non conforme alle direttive federali e cantonali. Attualmente, solo in alcuni casi, individuato l'autore della posa dei cartelli, è possibile concordare la sostituzione della segnaletica irregolare. Di regola invece ci si imbatte in vecchia segnaletica di cui non si conosce l'origine e la proprietà. Il Dipartimento intende fare uso della nuova facoltà d'intervento quando non sia possibile giungere ad un accordo con il proprietario della segnaletica. L'ordine può essere impartito a seconda del caso al

proprietario o ad un ente incaricato di eseguire la decisione. Trattandosi di segnaletica in contrasto con la legge non sono previsti indennizzi.

CONCLUSIONE

Visto tutto quanto precede, vi chiediamo la vostra approvazione all'allegato disegno di modifica legislativa.

Si attesta che esso è conforme ai principi di alleggerimento della legislazione cantonale. Esso costituisce inoltre un fattivo contributo alla semplificazione delle procedure amministrative.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

**sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) del 9 febbraio 1994;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 giugno 2011 n. 6506 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) del 9 febbraio 1994 è così modificata:

Art. 9 cpv. 1 e 2

¹Il piano è pubblicato a cura del Dipartimento presso le Cancellerie dei Comuni interessati, per un periodo di 30 giorni; durante questo periodo gli interessati possono presentare osservazioni o proposte al Consiglio di Stato, il quale approva il piano.

²La pubblicazione è annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel Foglio Ufficiale e nei quotidiani del Cantone.

Art. 10

d) revisione e modifica

¹Il piano è rivisto periodicamente secondo la procedura prevista per la sua approvazione.

²Il piano è modificato localmente secondo la procedura prevista all'art. 9. La modifica è allestita dal Dipartimento.

Art. 15 cpv. 2 (nuovo)

²Il Dipartimento può ordinare la rimozione di segnaletica non conforme.

II. - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.